

STATUTO

Ente Fiera Madonna della Mercede

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 33 del 26/09/2025

Articolo 1
Denominazione, sede, scopo sociale e durata

1. L'Ente Fiera Madonna della Mercede (in prosieguo "Ente") è costituito in Ente pubblico economico, con sede in Campi Salentina.
2. La sede dell'Ente è presso il primo piano dell'immobile di proprietà del Comune di Campi Salentina (in prosieguo "Comune") sito in Campi Salentina alla Via San Giuseppe n. 30 (come individuata nella planimetria allegata al presente Statuto - Allegato 1). L'Ente può dotarsi di una diversa sede ubicata nel territorio di Campi Salentina.
3. L'Ente ha lo scopo, ai sensi della Legge Regionale 28 maggio 1975, n. 48, di:
 - a) organizzare annualmente nel mese di ottobre una rassegna campionaria denominata "Fiera Madonna della Mercede" che interessi tutti i campi della produzione e, in particolare, l'agricoltura, la zootecnia e l'artigianato locale;
 - b) promuovere e valorizzare la produzione artigiana, agricola ed industriale del comprensorio di Campi Salentina, sviluppando e favorendo l'attività di vendita, l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
 - c) organizzare nel corso dell'anno mostre, fiere specializzate, sagre, eventi e convegni sulle tematiche della produzione, della lavorazione e della commercializzazione dei prodotti dell'economia locale;
 - d) tutelare e promuovere iniziative turistiche mediante la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico e il recupero degli antichi insediamenti produttivi: masserie, opifici industriali, botteghe artigiane.
4. L'Ente non ha scopo di lucro e svolge un servizio economico di interesse generale, nel rispetto del principio del pareggio di bilancio.
5. L'Ente ha la durata di cinquanta anni, decorrenti dalla data di acquisizione dell'efficacia della deliberazione di approvazione del presente Statuto. La durata dell'Ente può essere prorogata dal Consiglio del Comune.

Articolo 2
Principi dell'organizzazione e dell'azione dell'Ente

1. L'Ente informa la sua organizzazione al criterio della massima semplicità e flessibilità ed ispira la propria azione ai principi di imprenditorialità, efficienza, efficacia ed economicità.
2. L'Ente si avvale di personale in numero contenuto, scelto secondo il solo criterio della maggiore professionalità.

Articolo 3
Iniziative e trasformazione dell'Ente

1. L'Ente può porre in essere tutte le attività previste dall'ordinamento per il conseguimento del proprio scopo, ivi comprese le attività di gestione di servizi in favore di terzi, le assunzioni di mutui e di anticipazioni finanziarie, la prestazione di garanzie anche mobiliari ed immobiliari.

2. Per ragioni di opportunità economico-finanziaria e gestionale, l'Ente può essere trasformato da parte del Consiglio del Comune in società per azioni o in fondazione.

Articolo 4
Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Ente sarà costituito:
 - a) dal Bilancio chiuso al 30 settembre 2025;
 - b) dal contributo finanziario annuale del Comune e da eventuali ulteriori contributi pubblici o privati, da lasciti, da legati, da donazioni.

Articolo 5
Mezzi

1. L'Ente ispira la sua gestione al principio della economicità e del rispetto dell'equilibrio finanziario. A tale scopo, sostiene gli oneri derivanti dalla sua organizzazione e dall'attività posta in essere per raggiungere lo scopo istituzionale impiegando sia i ricavi della sua gestione economico-finanziaria e patrimoniale che gli apporti patrimoniali di cui all'articolo 4, lettera b), del presente Statuto.

2. L'Ente è tenuto al pareggio del bilancio di esercizio.

Articolo 6
Organi

1. Sono organi dell'Ente:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Revisore dei Conti.

Articolo 7
Presidente

1. Il Presidente dell'Ente è nominato dal Sindaco del Comune, entro sessanta giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della proclamazione della sua elezione alla carica di Sindaco.
2. Il Presidente dura in carica fino alla fine del mandato del Sindaco che lo ha nominato. La sua nomina è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
3. Alla scadenza dell'incarico, il Presidente rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio, ed è responsabile del conseguimento dello scopo sociale.
5. Il Presidente compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Ente nei limiti consentiti dalla legge, dal presente Statuto nonché nei limiti di spesa autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente esegue le direttive espresse dal Consiglio di Amministrazione.

6. Il Presidente convoca, stabilendo l'ordine del giorno, e presiede il Consiglio di Amministrazione e adotta, nell'urgenza, tutti gli atti che si manifestino indispensabili ad evitare pregiudizio all'Ente, riferendone al Consiglio di Amministrazione ai fini della loro ratifica, convocando lo stesso entro tre mesi, naturali e consecutivi, dall'adozione degli stessi atti.

7. Il Presidente predisponde la bozza del bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente e tutti gli atti connessi al bilancio stesso e la sottopone al Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione. Il Presidente risponde al Consiglio di Amministrazione dell'esecuzione delle deliberazioni, dell'attuazione delle direttive e della gestione complessiva dell'Ente.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo della straordinaria amministrazione dell'Ente.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell'Ente, che lo convoca e lo presiede, e da sei componenti, nominati dal Consiglio del Comune, di cui quattro componenti espressione della sua maggioranza e due componenti espressione delle sue minoranze. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene entro centoventi giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere del Comune.

3. La prima seduta del Consiglio di Amministrazione si tiene entro trenta giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di nomina dei suoi componenti. Sino all'insediamento del Consiglio di Amministrazione, al Presidente sono attribuiti anche tutti i poteri propri del Consiglio di Amministrazione.

4. Nella seduta di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei presenti, il Vice Presidente dell'Ente.

5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

6. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino alla fine del mandato del Consiglio del Comune che lo ha nominato. La nomina a componente del Consiglio di Amministrazione è rinnovabile consecutivamente una sola volta. Alla scadenza dell'incarico, i membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

7. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno l'obbligo di partecipare alle sedute dello stesso Consiglio e decadono al compimento di tre assenze consecutive ingiustificate. La decadenza è pronunciata dal Consiglio del Comune su proposta del Presidente dell'Ente. Nei casi di pronunciata decadenza di un componente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio del Comune provvede alla sua sostituzione.

8. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente dell'Ente almeno tre giorni naturali, liberi e consecutivi prima del giorno stabilito per la sua riunione in prima convocazione. Per le sedute da tenersi in via

d'urgenza, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente dell'Ente almeno ventiquattro ore prima del giorno stabilito per la sua riunione in prima convocazione.

9. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante posta elettronica ordinaria e la partecipazione alle sue sedute può avvenire anche a distanza in video e audio conferenza.

10. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza, in prima convocazione, di almeno cinque componenti e, in seconda convocazione, di almeno quattro componenti.

11. La seduta del Consiglio di Amministrazione in seconda convocazione può tenersi dopo che siano trascorse ventiquattro ore dalla data fissata per la riunione dello stesso organo in prima convocazione.

12. Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutte le questioni a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Nei casi di cifre decimali, il calcolo maggioranza assoluta si ottiene arrotondando per eccesso il risultato ottenuto alla cifra intera superiore.

13. Il contenuto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione viene documentato tramite verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. I verbali sono approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta successiva a quella a cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

14. Oltre a quanto di propria competenza, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) determinare gli indirizzi generali di gestione dell'Ente;
- b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente e tutti i suoi allegati, su relazione del Presidente;
- c) deliberare sugli affari che impegnano il bilancio dell'Ente su più esercizi;
- d) accettare donazioni, lasciti, elargizioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati;
- e) deliberare sull'ammontare annuo dell'eventuale contributo da erogare in favore del Comitato dei festeggiamenti civili della "Madonna della Mercede";
- f) autorizzare il Presidente alle spese necessarie per il normale funzionamento dell'Ente;
- g) autorizzare il Presidente a compiere tutte le azioni occorrenti per la tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente.

Articolo 9

Revisore dei Conti

1. L'Ente ha un Revisore dei Conti, iscritto al Registro dei Revisori Legali, nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

2. In sede di prima applicazione del presente Statuto, il Revisore dei Conti è nominato entro trenta giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della seduta del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 8, comma 3, del presente Statuto.

3. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della sua nomina, ed è rinominabile una sola volta.
4. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il nuovo Revisore dei Conti è nominato entro trenta giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della cessazione della carica del precedente, e dura in carica tre anni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della sua nomina.
5. Il Revisore dei Conti:
 - a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili;
 - b) vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto;
 - c) accerta periodicamente la consistenza di cassa;
 - d) redige le relazioni di propria competenza;
 - e) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
 - f) esercita ogni altro compito relativo alla funzione di Revisore dei Conti.

**Articolo 10
Segretario**

1. Il Segretario dell'Ente è nominato dal Consiglio di Amministrazione all'interno o all'esterno di esso.
2. Il Segretario cessa automaticamente dal suo incarico alla fine dell'incarico del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo Segretario.
3. Il Segretario verbalizza le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne controfirma gli atti e provvede all'esecuzione degli stessi. Cura lo schedario, il protocollo, la corrispondenza, il registro di prima nota, la fatturazione, la conservazione a norma e diligente di ogni atto e documento dell'Ente.

**Articolo 11
Compensi**

1. Le cariche di Presidente e di amministratore dell'Ente sono gratuite.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera sul compenso spettante al Revisore dei Conti ed al Segretario se esterno all'Ente.

**Articolo 12
Esercizio finanziario e bilancio**

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° ottobre e ha termine il 30 settembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 gennaio di ogni anno il bilancio dell'esercizio precedente ed entro il 31 luglio di ogni anno il bilancio preventivo.
3. La bozza di bilancio dell'Ente è redatta dal Presidente ed è presentata al Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione in conformità alle

disposizioni degli articoli da 2423 a 2426 del codice civile, in quanto compatibili con la natura dell'Ente. Il bilancio è redatto secondo la IV Direttiva CEE. Il bilancio consuntivo è accompagnato dalla nota integrativa prevista dall'articolo 2427 del codice civile, dalla relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile e dalla relazione del Revisore dei Conti di cui all'articolo 2429 del codice civile.

4. La bozza di bilancio, con i relativi allegati e relazioni, è depositata presso la sede dell'Ente almeno otto giorni, naturali e consecutivi, prima della seduta in prima convocazione del Consiglio di Amministrazione convocato per la sua approvazione.
5. Il bilancio, con i relativi allegati e relazioni, è trasmesso al Comune entro trenta giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della sua approvazione.
6. Eventuali utili di gestione devono essere utilizzati per la promozione delle attività di cui all'articolo 1 del presente Statuto.

Articolo 13 **Vigilanza**

1. Il Comune esercita, ai sensi di legge, la vigilanza sull'attività dell'Ente, secondo modalità idonee ad assicurare, nel rispetto dell'autonomia dell'Ente, che la gestione sia ispirata a criteri di efficienza, economicità ed efficacia in rapporto ai risultati da perseguire.

Articolo 14 **Scioglimento e liquidazione**

1. Nel caso di impossibilità di funzionamento dell'Ente, il Comune può affidarne l'amministrazione ad un Commissario nominato dal Consiglio del Comune, per un periodo di sei mesi, naturali e consecutivi, rinnovabile.
2. L'Ente può essere sciolto dal Consiglio del Comune per manifesta impossibilità al raggiungimento del proprio scopo, nonostante l'invio da parte del Sindaco del Comune al Presidente dell'Ente di due diffide alla regolarizzazione dell'attività.
3. L'Ente, inoltre, può essere sciolto in qualunque momento per volontà del Consiglio del Comune.
4. In ogni caso, il liquidatore è nominato dal Consiglio del Comune. Il rendiconto finale del liquidatore è soggetto all'approvazione da parte dello stesso Consiglio Comune.
5. In caso di scioglimento, il patrimonio netto dell'Ente è conferito in favore del Comune.

Articolo 15
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore al momento di acquisizione dell'efficacia della deliberazione con cui è stato approvato.
2. Il presente Statuto al momento della sua entrata in vigore abroga e sostituisce il precedente Statuto dell'Ente.

Articolo 16
Norme transitorie

1. Fino al momento della prima nomina del Presidente, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del presente Statuto, per la prima volta dopo la sua entrata in vigore, rimane in carica il Presidente individuato in virtù del previgente Statuto dell'Ente.
2. Fino al momento della prima nomina del Consiglio di Amministrazione, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del presente Statuto, per la prima volta dopo la sua entrata in vigore, rimane in carica il Consiglio di Amministrazione eletto in virtù del previgente Statuto dell'Ente.
3. Fino al momento della prima nomina del Revisore dei Conti, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del presente Statuto, per la prima volta dopo la sua entrata in vigore, rimane in carica il Revisore dei Conti individuato in virtù del previgente Statuto dell'Ente.
4. Fino al momento della prima nomina del Segretario, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del presente Statuto, per la prima volta dopo la sua entrata in vigore, rimane in carica il Segretario nominato in virtù del previgente Statuto dell'Ente.
5. In sede di prima applicazione del presente Statuto, il termine per la nomina del Presidente dell'Ente, di cui all'articolo 7, comma 1, del presente Statuto, decorre dalla data di approvazione del presente Statuto.
6. In sede di prima applicazione del presente Statuto, il termine per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui all'articolo 8, comma 2, del presente Statuto, decorre dalla data di approvazione del presente Statuto.

